

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27.02.2012, n. 48 (Supplemento ordinario n. 36), la L. 24.02.2012, n. 14, in vigore dal 28.02.2012, di conversione del D.L. 29.12.2011, n. 216, recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative".

MODELLO 770 MENSILE Art. 29, c. 7

• È prorogato al mese di **gennaio 2014** il termine di decorrenza della comunicazione mensile dei dati retributivi e contributivi dei dipendenti, previa sperimentazione, a partire dall'anno 2013, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle Entrate e l'Inps .

INDENNITÀ PER SOSPENSIONE O LICENZIAMENTO DI APPRENDISTI Art. 6, c. 1

• È prorogato anche per il 2012, in via sperimentale, il trattamento concesso in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista e con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata, per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista, subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.

UNA TANTUM AI COLLABORATORI PER FINE LAVORO Art. 6, c. 1

• In via sperimentale anche per il 2012, nei soli casi di fine lavoro, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000,00 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, con esclusione dei soggetti individuati dall'art. 1, c. 212 L. 662/1996, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

- operino in regime di monocommittenza;
- abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000,00 euro e non inferiore a 5.000 euro;
- con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione Separata, un numero di mensilità non inferiore a uno;
- risultino senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi;
- risultino accreditate nell'anno precedente almeno 3 mensilità presso la predetta Gestione Separata.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE EQUIPARATA A INDENNITÀ IN DEROGA Art. 6, c. 1

• Anche per il 2012 è garantito un trattamento equivalente al trattamento di sostegno al reddito riconosciuto ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga (pari all'80% della retribuzione) ai lavoratori beneficiari di:

- indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
- indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- indennità per apprenditi sospesi o licenziati.

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO Art. 6, c. 2

• È prorogata fino al 31.12.2012 la possibilità di utilizzo del lavoro occasionale accessorio (buoni lavoro) per le seguenti casistiche:

- prestazioni rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000,00 euro per anno solare, da parte di percettori di **prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito**;
- attività lavorative di natura occasionale, rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, da parte di prestatori di lavoro con **contratti di lavoro a tempo parziale**, con esclusione della possibilità di utilizzo dei buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare di tale contratto.

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER SETTORI NON SOGGETTI A CIG Art. 6, c. 2-bis

• Anche per il 2012 possono essere eccezionalmente emanate disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27.02.2012, n. 48 (Supplemento ordinario n. 36), la L. 24.02.2012, n. 14, in vigore

dal 28.02.2012, di conversione del D.L. 29.12.2011, n. 216, recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative".

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento coordinato con la legge di conversione.

SISTEMA DI PREVENZIONE INCENDI NEGLI ALBERGHI Art. 15, c. 7

• È stato prorogato al 31.12.2013 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. Interno 9.04.1994.

ENTRATA IN VIGORE Art. 30

- Il D.L. 29.12.2011, n. 216 è entrato in vigore il 29.12.2011.
- La legge di conversione del D.L. 216/2011 è entrata in vigore il 28.02.2012 (art. 1).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2.03.2012, n. 52 il D.L. 2.03.2012, n. 16, in vigore dal 2.03.2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

ACCESSO A BENEFICI FISCALI Art. 2, c. 1

• La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrativa di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, dove il contribuente:

- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente l'importo della sanzione pari a € 258 mediante modello F24, con esclusione della possibilità di compensazione.

RIPARTO 5 PER MILLE Art. 2, c. 2

• A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'Irpef gli enti che, pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:

- a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30.09;
- c) versino contestualmente l'importo della sanzione pari a € 258 mediante modello F24, con esclusione della possibilità di compensazione.

CESSIONE DELL'ECEDENZA IRES NEL CONSOLIDATO FISCALE Art. 2, c. 3

• In caso di cessione dell'eccedenza dell'Ires risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia della cessione se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante. In tale caso, si applica la sanzione pari a € 2.065.

COMUNICAZIONE DICHIARAZIONI D'INTENTO RICEVUTE Art. 2, c. 4

• La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute deve essere effettuata dal cedente o prestatore entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta (anziché entro il giorno 16 del mese successivo).

EFFETTI FISCALI LIQUIDAZIONI E SCIoglimenti DI SOCIETÀ Art. 2, c. 5

• Per le operazioni di liquidazione e scioglimenti di soggetti Iva, il momento da cui decorrono gli effetti fiscali è allineato a quello da cui decorrono gli effetti civilistici. Pertanto, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, deve presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 Codice Civile (anziché la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione) ovvero, per le imprese individuali, la data indicata nella dichiarazione di cessazione dell'attività ai fini Iva. La dichiarazione, pertanto, dovrà essere presentata entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi di liquidazione, disposta dall'assemblea dei soci dalla data di iscrizione della relativa delibera.

• In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi dell'art. 2487-ter, c. 2 Codice Civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.

ELENCHI CLIENTI-FORNITORI Art. 2, c. 6

• A decorrere dal 1.01.2012, l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate (e non più solo di quelle di importo non inferiore a € 3.000).

• Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a € 3.600, comprensivo dell'Iva.

INDICAZIONE DEL DOMICILIO FISCALE Art. 2, c. 7

• L'obbligo di indicare il domicilio fiscale negli atti presentati all'Amministrazione Finanziaria è limitato ai soli casi in cui sia espressamente richiesto.

COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST Art. 2, c. 8

• La comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list deve essere effettuata dai soggetti passivi Iva solo se l'importo è superiore a € 500.

DEDUZIONE DI COSTI PER IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA Art. 3, cc. 8 e 9

• Dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 le imprese in contabilità semplificata possono dedurre (anziché deducendo) i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'art.109, c. 2, lett. b) Tuir, nell'esercizio nel quale è stato registrato (anziché ricevuto) il documento probatorio.

IMPORTI DELLE DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA Art. 3, c. 12

• Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale e non più mediante troncamento.

IMPOSTA DI BOLLO SUI TRASFERIMENTI DI DENARO ALL'ESTERO Art. 3, c. 15

- È abolita l'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" e altri agenti in attività finanziaria pari al 2% dell'importo trasferito con ogni singola operazione.

DELIBERE DI VARIAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE Art. 4, c. 1

- Le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'Irpef hanno effetto dal 1.01 dell'anno di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20.12 (anziché 31.12) dell'anno a cui la delibera afferisce.

RIMBORSO IRAP ANNI PREGRESSI SUL COSTO DEL LAVORO Art. 4, c. 12

- Con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso delle maggiori imposte dirette versate nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012 per effetto della deducibilità forfetaria dell'Irap in misura pari al 10%, anziché nella nuova misura analitica del costo del lavoro stabilita dall'art. 2 D.L. 201/2011, per i quali, alla data del 2.03.2012, sia ancora pendente il termine per la presentazione delle istanze (48 mesi dal versamento).

ACCERTAMENTO DI COMPONENTI NEGATIVE E DELITTI NON COLPOSI Art. 8, cc. 1-3

- Nella determinazione dei redditi non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale (anziché i costi e le spese genericamente riconducibili a un'operazione qualificabile come reato); in tal modo è inibita la deducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle fattispecie di reato più gravi. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione a tale previsione e dei relativi interessi.
- Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi.
- In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25% al 50% dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni sul cumulo giuridico delle sanzioni e la sanzione è ridotta a 1/3 se il pagamento della sanzione indicata è effettuato entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica).
- Le disposizioni si applicano anche per fatti, atti o attività già posti in essere, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base alla disposizione previgente non si siano resi definitivi.
- Le disposizioni si applicano anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

OMESSA O IRREGOLARE COMPILAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE Art. 8, cc. 4 e 5

- L'ufficio delle imposte può procedere all'accertamento induttivo puro in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15% (anziché 10%), o comunque ad € 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione (anziché sulla differenza tra reddito accertato e reddito dichiarato).
- La disposizione si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dal 2.03.2012. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente disposizione.

IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI Art. 8, cc. 13 - 15, 16, c. 1, lett. a)

- È estesa anche ai depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, l'imposta di bollo pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille dal 2013.
- L'imposta, non dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari, è calcolata per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso.
- La disposizione si applica a decorrere dal 1.01.2012.
- Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31.12.2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.

IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI EMERSIONE Art. 8, cc. 16, lett. b), c) e d), 17

- È consentito scomputare dall'imposta di bollo speciale, dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate, l'imposta di bollo corrisposta con riferimento alle medesime attività nel 2011, nel caso in cui l'attività sia costituita da denaro. Attualmente la norma prevede solo lo scomputo dell'imposta di bollo corrisposta per il deposito titoli.
- È prorogata al 16.05 (in precedenza: 16.2) di ciascun anno il termine entro il quale gli intermediari devono provvedere al versamento dell'imposta di bollo sulle attività scudate e ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente, trattenendo le somme dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione (o ricevendo provvista dallo stesso contribuente).
- Per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuato entro il 16.05.2012 e fino alla data del 2.03.2012 non si configurano violazioni in materia di versamenti.
- Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di bollo, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi (anziché di imposta di bollo).

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI ALL'ESTERO Art. 8, c. 16, lett. e), f) e g)

- L'imposta sugli immobili all'estero, stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili, non è dovuta se l'importo non supera € 200.
- Il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente (costo di acquisto).

- Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, nonché per le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta sugli immobili all'estero è stabilita nella misura ridotta dello 0,40% per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
- L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.
- Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'art. 165 Tuir.

IMPOSTA SU CONTI CORRENTI ALL'ESTERO Art. 8, c. 16, lett. h)

- Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero è stabilita in misura fissa pari a € 34,20 [art. 13, c. 2-bis, lett. a) Tariffa allegata Dpr 642/1972].

SCUDO FISCALE E ACCERTAMENTO IVA Art. 8, c. 16, lett. i)

- Relativamente alle attività finanziarie oggetto di scudo fiscale ai sensi dell'art. 13-bis D.L. 78/2009 e degli artt. 12 e 15 D.L. 350/2001, non è comunque precluso l'accertamento dell'Iva.

COMPENSAZIONE CREDITO IVA OLTRE € 5.000 Art. 8, cc. 18 e 19

- La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi superiori a € 5.000 (anziché € 10.000) annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
- I soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva per importi superiori a € 5.000 (anziché € 10.000) annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI Art. 1, cc. 1-3

- È abrogata la disposizione che non consentiva l'accesso alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, nel caso di mancato pagamento delle rate degli avvisi bonari.
- Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno fin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità finora ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa). Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di rateazione, ovvero di decadenza dalla stessa. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
- Solo in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione (anziché in caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di 2 rate successive alla prima) e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
- I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data del 2.03.2012, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga.

RATEAZIONE CREDITI DI ENTI PUBBLICI Art. 1, c. 4

- Al fine di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili.
- La disposizione non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.

DEROGA AL LIMITE DELL'USO DEL CONTANTE Art. 3, cc. 1 e 2

- Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto e agenzie di viaggio dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante pari o superiore a € 1.000, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

- a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e /o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione Europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
- b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento ricevuto e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

- La disposizione opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire a tale disciplina inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità ed i termini che saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa.

STIPENDI E PENSIONI CORRISPOSTI DA ENTI PUBBLICI OLTRE € 1.000 Art. 3, cc. 3 e 4

- L'obbligo di pagamento tramite strumenti elettronici degli stipendi e delle pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche di importo superiore a € 1.000 è differito al 1.05.2012. Dal 2.03.2012 presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti e amministrazioni pubbliche è data massima pubblicità al contenuto e agli effetti dell'obbligo.
- La disposizione non trova applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente al 2.03.2012, si sono già conformati all'obbligo di utilizzare strumenti di pagamento elettronici.

LIMITI DI PIGNORABILITÀ DEGLI STIPENDI Art. 3, c. 5, lett. b)

• Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione:

- a) in misura pari a 1/10 per importi fino a € 2.000;
- b) in misura pari a 1/7 per importi da € 2.000 a € 5.000.

• Resta ferma la misura di 1/5 dello stipendio se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano € 5.000.

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Art. 3, cc. 5, lett. c), 6, 7

• L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente € 20.000.

• La disposizione si applica a decorrere dal 2.03.2012.

CREDITI ERARIALI DI MODESTO IMPORTO Art. 3, cc. 10 e 11

• A decorrere dal 1.07.2012 non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30 (anziché € 16,53), con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

• La disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

CORRETTIVI AGLI STUDI DI SETTORE Art. 5, c. 1

• Con riferimento all'annualità 2011, le integrazioni successive alla pubblicazione degli studi di settore indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati o per aggiornare o istituire specifici indicatori devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30.04.2012.

MISURE CAUTELARI A GARANZIA DEI CREDITI ERARIALI Art. 8, c. 6

• Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, anche la Guardia di Finanza può richiedere, agli operatori finanziari, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle Entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione tributaria provinciale, da parte di quest'ultima, delle misure cautelari ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 472/1997 (iscrizione di ipoteca sui beni e autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei beni, compresa l'azienda).

ANTIRICICLAGGIO Art. 8, c. 7

• I destinatari delle disposizioni antiriciclaggio che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni, ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell'Economia per la contestazione e gli altri adempimenti e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

PIANIFICAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI IN BASE A SEGNALAZIONI Art. 8, c. 8

• L'Agenzia delle Entrate elabora, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di Finanza in ordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

MANCATA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITÀ Art. 8, c. 9, lett. a)

• L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita Iva che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita Iva.

• Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

• La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta mediante modello F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso, l'ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad 1/3 del minimo.

CONTROLLO VALIDITÀ DELLA PARTITA IVA Art. 8, c. 9, lett. b)

• Al fine di contrastare le frodi in materia di Iva, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita Iva attribuito. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita Iva inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.

ACCERTAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO Art. 8, c. 10

• Le somme dovute a seguito di accertamento ai fini dell'imposta di registro relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di scadenza del pagamento.

SCRITTURE CONTABILI NON SOSTITUIBILI DA ESTRATTI CONTO Art. 8, c. 11

• È abrogata la disposizione che dal 2012 consentiva ai soggetti in contabilità semplificata e ai lavoratori autonomi che effettuavano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili di sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

ACCERTAMENTI ESECUTIVI Art. 8, c. 12

• Con la nuova procedura prevista per gli avvisi di accertamento esecutivi trascorsi 60 giorni dalla notifica, il contribuente inadempiente può essere assoggettato a procedura esecutiva senza alcuna comunicazione preventiva. Pertanto, è stato introdotto l'obbligo, per l'agente della riscossione, di informare il debitore, con raccomandata semplice spedita

all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'avviso di accertamento, di aver preso in carico le somme per la riscossione, salvo il caso di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione.

- L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 3° anno (anziché 2° anno) successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ACCESSO NEI LOCALI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI Art. 8, c. 22

- L'Amministrazione Finanziaria può disporre l'accesso di impiegati nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al D. Lgs. 460/1997.

ACCERTAMENTO DELLA DOGANA Art. 9, c. 1

- In sede di revisione dell'accertamento, la Dogana può richiedere ai soggetti sottoposti a accertamento una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti finanziari intrattenuti, nonché ottenere dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata di natura finanziaria.

CREDITI PRIVILEGIATI Art. 9, c. 3

- I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione Europea sono equiparati, ai fini dell'individuazione dei crediti privilegiati, ai crediti dello Stato per l'Iva.

SANZIONE PER OMESSA COMUNICAZIONE MINUSVALENZE Art. 11, c. 1

- L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle:

- minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a € 50.000, derivanti da azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni (dividendi non tassati) di cui all'art. 5-quinquies D.L. 203/2005;

- minusvalenze di ammontare complessivo superiore a € 5.000.000, derivanti da cessioni di partecipazioni non aventi i requisiti per cui costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. 1 D.L. 209/2002,

è punita con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di € 500 euro ed un massimo di € 50.000.

- Tali violazioni non comportano più l'indeducibilità delle minusvalenze e delle differenze negative.

SANZIONI DOGANALI Art. 11, c. 4

- Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità e al valore delle merci destinate all'importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da € 103 a € 516, a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine.

- La disposizione non si applica:

- quando, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

- quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di 1/3;

- quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il 5% per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

- Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

- per diritti fino a € 500 si applica la sanzione amministrativa da € 103 a € 500;

- per i diritti da € 500,1 a € 1.000, si applica la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000;

- per i diritti da € 1.000,1 a € 2.000, si applica la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 15.000;

- per i diritti da € 2.000,1 a € 3.999,99, si applica la sanzione amministrativa da € 15.000 a € 30.000;

- oltre € 4.000, si applica la sanzione amministrativa da € 30.000 a 10 volte l'importo dei diritti.

SANZIONI PER INFRAZIONI SULLE ACCISE Art. 11, c. 5

- Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 3.000 (anziché € 258) a € 30.000 (anziché € 1.549).

SANZIONI TRASFERIMENTI DI CONTANTE OLTRE € 10.000 Art. 11, c. 8

- Sono introdotte nuove disposizioni in merito al sequestro del contante in importazione ed esportazione dal territorio dell'Unione Europea oltre il limite di € 10.000, con un sistema graduato in base all'importo trasferito.

- In particolare, il sequestro è eseguito nel limite:

- del 30% dell'importo eccedente € 10.000 qualora l'eccedenza stessa non sia superiore a € 10.000;

- del 50% dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.

- Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

- Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta, pari a:

- 5% del denaro contante eccedente € 10.000 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a € 10.000;

- 15% se l'eccedenza non supera € 40.000.

- La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a € 200.

- Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle Dogane o alla Guardia di Finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'Economia, entro 10 giorni dalla stessa.

- È precluso il pagamento in misura ridotta qualora:

- l'importo del denaro contante eccedente € 10.000 superi € 40.000 (anziché € 250.000);

- il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa a tali violazioni, nei 5 anni (anziché 365 giorni) antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
- La violazione dell'obbligo di dichiarazione all'Agenzia delle Dogane dei trasferimenti di contante eccedenti € 10.000 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di € 300:
 - dal 10% al 30% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto a € 10.000, se tale valore non è superiore a € 10.000;
 - dal 30% al 50% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto a € 10.000 se tale valore è superiore a € 10.000.

RATEAZIONI E GARE PUBBLICHE D'APPALTO Art. 1, cc. 5 e 6

- Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi la commissione di violazioni gravi definitivamente accertate, quali quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; la presenza di una rateazione in corso non rende il contribuente inadempiente e, quindi, non impedisce la partecipazione a gare pubbliche. Sono fatti salvi i comportamenti già adottati dalle stazioni appaltanti.

SETTORE ACCISE Art. 2, cc. 9-12

- I registri obbligatori, ai sensi del Testo Unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi (accise) possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità degli:

- a) operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio;
- b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi;
- c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale;
- d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale;
- e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa.

- Nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito è effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta.

LICENZA A OFFICINE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Art. 2, c. 13

- Ai soggetti che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.

ACCISE PER OFFICINE SENZA MISURATORI DELL'ENERGIA USATA Art. 3, c. 13

- Gli esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW e impianti azionati da fonti rinnovabili, possono corrispondere l'imposta sulle accise mediante canone di abbonamento annuale.

GETTITO DELL'IMU Art. 4, c. 3

- Dal 1.01.2013 il contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria, spettante al Comune, è versato all'Ifel da ciascun Comune entro il 30.04 di ogni anno.

AUMENTO DI TRIBUTI LOCALI Art. 4, c. 4

- È soppressa la disposizione che impediva agli enti locali di deliberare aumenti di tributi locali, ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, in attesa dell'operatività del federalismo fiscale.

MODIFICHE ALL'USO DEL SUOLO Art. 6, cc. 3 e 4

- Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo utili al fine dell'aggiornamento del Catasto sono rese dai soggetti interessati con le modalità che saranno stabilite con provvedimento dall'Agenzia del territorio. Le sanzioni per l'inadempimento operano a decorrere dalla data di pubblicazione di tale provvedimento e unicamente a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi delle nuove disposizioni.

CERTIFICATI CATASTALI Art. 6, c. 5

- Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione sono sempre sostituite dalle autodichiarazioni; tali disposizioni non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del Territorio.

AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI CATASTALI Art. 12, cc. 3 e 4

- Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali.

- Le sentenze non costituenti titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia del territorio.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 14

- Le disposizioni contenute nel decreto sono entrate in vigore il 2.03.2012.